



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "Associazione AlpaHa"

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione AlpaHa APS" da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Firenze, via Ippolito Pindemonte 54, CAP 50124, e con durata illimitata.

In merito alla sede dell'Associazione l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), con una sua specifica deliberazione, può deciderne il trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire sedi e sezioni in altre città della stessa Regione; può inoltre aderire anche ad altre associazioni o enti quando lo ritenga utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

attività educative, riabilitative, di comunicazione e integrazione di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche e relazionali;

educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali;

attività di allevamento di alpaca comprensiva di filiera della lana con creazione di semplici manufatti al telaio;

visite guidate finalizzate alla conoscenza di questi animali e delle attività sopra descritte;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale e finalità educative, incluse attività anche editoriali.

B

9/10

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione si ispira a principi di salvaguardia e riconoscimento dei diritti della persona e sempre con gli obiettivi del superamento della differenza e dell'inclusione dei soggetti diversamente abili nel tessuto sociale.

Art. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni

B

[Handwritten signature]

dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art.5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- esaminare i Libri sociali
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento
- frequentare i locali dell'Associazione previo parere favorevole del Consiglio Direttivo
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate se concordate precedentemente con il Consiglio Direttivo.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i Libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto e mettere al centro in modo prioritario l'interesse dei beneficiari
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

CB

CB

Art. 5

Perdita di qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle Deliberazioni degli organi associativi oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età diritto di voto nell'assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 6

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione,
- Il Consiglio Direttivo

Nessun compenso è dovuto per le cariche sociali.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla Costituzione dell'originario progetto e fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

B

sono Beneficiari dell'Associazione coloro ai quali vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

Art. 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Il Presidente ha facoltà di voto doppio in caso di parità di votazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (in giorni diversi) e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi
- approva il bilancio di esercizio
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- delibera sulla esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

(B)

B

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'Assemblea viene convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo dietro richiesta del Presidente oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli aderenti o da almeno 2 consiglieri.

Art. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare e tra gli altri sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati
- si riunisce almeno 2 volte l'anno o, in riunione straordinaria, se fatta richiesta dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, tra cui i 3 soci Fondatori, e sono nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Il Presidente può proporre nuovi componenti del Consiglio Direttivo, che verranno eletti dall'Assemblea.

B

93

Tutti i Consiglieri resteranno in carica 5 anni e sono rieleggibili dall'Assemblea. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica come il Consiglio Direttivo, cioè 5 anni rieleggibile.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per decadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Ameno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Al Tesoriere compete la gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei Libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 10

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

CB

72

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minima da effettuarsi all'atto di adesione da parte dei nuovi aderenti e l'importo della quota associativa annuale nonché i termini e le modalità di versamento.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Eventuali versamenti facoltativi non creano alcun diritto di partecipazione diverso da quello disposto per ogni socio.

Art. 11

Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini al cui precedente art.10 l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, fondi, e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.12

Risorse economiche

L'Associazione può trarre risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 13

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Entro il 31 di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e dell'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 di aprile.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2 a

(B)

B

seconda dei casi nella relazione di missione o di una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 14

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti Libri:

- Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuti a cura del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi dopo aver avvisato il Consiglio Direttivo.

Art. 15

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono per il tramite dell'Associazione attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate da parte dell'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi di spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 16

(B

g

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle attività statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18

Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione di interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Clausola temporanea

1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è

CB

B

soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. ??) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Alpaha Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il segretario
C. Calogabro

Il presidente
Donatella Bacci

 **Associazione ALPAHA ONLUS** Via I. Pindemonte 54 - 50124 FIRENZE
Tel. 333 4788022
Email: infoalpahaonlus@gmail.com
www.alpaha.it
C.F. 942 606 70 487
*SANIT 80 P061 6002 8021 0000 0000 787

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO N. _____ AL _____
N. _____ ESATTI EURO _____
6439
ESAME
DIRETTORE
01 AGO, 2019

